Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 6 giugno — Numero 132

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 701 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1734;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali per la liquidazione o il pagamento degli assegni

Art. 1.

Agli effetti della concessione degli assegni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1734, deve essere approvato nei modi di cui ai seguenti articoli che le ferite, lesioni o malattie, che abbiano determinato la invalidità o la morte dei militari, siano state riportate o si siano aggravate in occasione del servizio militare prestato nella guerra 1914-1918.

Nessun assegno spetta nei casi di dolo o di colpa grave e neppure quando la invalidità o la morte siano avvenute per fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio.

Art. 2.

Il militare che prestava servizio in guerra e del quale non si abbiano più notizie da epoca anteriore al 1° novembre 1918, è considerato come caduto in combattimento, purchè la sua presunta morte risulti da deliberazione del giudizio distrettuale.

Nel caso che, dopo liquidato l'assegno alla famiglia del militare, venga accertato che egli è tuttora in vita, cessa l'assegno e si ricuperano nei modi di legge le rate corrisposte.

Art. 3.

A provare la qualità di militare e di lavoratore militarizzato e la dipendenza da causa o da occasioni di servizio dell'evento che

dà titolo alla concessione dell'assegno, possono essere ritenuti sufficienti:

i documenti di pensione e di superarbitrio e gli altri documenti militari della cessata monarchia austro-ungarica che vengano esibiti dagli interessati o altrimenti pervengano all'Amministrazione;

gli atti di morte trascritti nei registri dello stato civile, qualora dai medesimi risultino la causa e le circostanze della morte;

le copie delle cartelle cliniche ed i certificati medici rilasciati da ospedali militari e civili e gli atti dell'autorità politica distrettuale dai quali risulti che i medici distrettuali abbiano accertata la diminuzione della capacità lavorativa dell'invalido per servizio di guerra;

i documenti dell'autorità politica distrettuale comprovanti che la famiglia fu provvista del sussidio di sostentamento per il richiamo alle armi del militare o per la invalidità del medesimo in conseguenza del servizio di guerra.

Art. 4.

Quando la documentazione di cui all'articolo precedente risulti manchevole nei riguardi della prova di alcuna delle circostanze di fatto relative alla qualità di militare o di lavoratore militarizzato, o alla dipendenza da causa od occasione di servizio dell'evento che dà luogo alla richiesta della concessione dell'assegno, gli uffici di liquidazione possono chiedere al sindaco del luogo di residenza degli interessati un certificato dal quale risulti se, per quali motivi, ed in base a quali documenti o testimonianze degne di fede egli ritenga sussistente la circostanza di fatto che non si è potuto provare.

È in facoltà del sindaco di non rilasciare il certificato qualora egli non possa assumere la piena responsabilità.

È comunque rimessa agli uffici di liquidazione l'apprezzamento circa l'attendibilità dei motivi, dei documenti e delle testimonianze sui quali si fonda il certificato del sindaco.

Art. 5.

Qualora le prove di cui agli articoli 3 e 4 non siano ritenute attendibili o sufficienti a dimostrare le circostanze esposte dagli interessati, gli uffici di liquidazione assumono riservate informazioni e possono provocare, per mezzo dei Regi rappresentanti diplomatici o agenti consolari, il rilascio dei documenti di servizio e di superarbitrio da parte delle competenti autorità estere.

Art. 6

Alla liquidazione degli assegni e alle successive variazioni, provvede il Ministero del tesoro, a mezzo degli Uffici distaccati di Trieste – per la Venezia Giulia e per Zara – e di Trento per la Venezia Tridentina, già istituiti in applicazione del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563.

I provvedimenti in tutto o in parte negativi saranno adottati dietro deliberazione conforme di una Commissione composta da un funzionario del Commissariato generale civile, con grado non inferiore a quello di consigliere di prefettura, che la presiede, dal medico provinciale, e dal dirigente dell'ufficio distaccato competente che ne è il relatore.

Il dirigente medesimo può anche domandare il parere della Commissione predetta in ogni altro caso in cui lo ritenga necessario.

Art. 7.

Per la concessione degli assegni stabiliti con il Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, non occorre che sia presentata domanda da parte di chi si trovi in godimento del sussidio provvisorio ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto.

Chi non goda il sussidio provvisorio può essere ammesso alla concessione dell'assegno soltanto se ne faccia domanda al Ministero del tesoro (uffici distaccati di Trieste e Trento) entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto o dal giorno dal quale abbia acquistato titolo all'assegno se posteriore alla data medesima.

Art. 8.

La domanda di liquidazione dell'assegno deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° un certificato del sindaco o dell'autorità politica competente, da cui risulti che il richiedente abbia acquistato la cittadinanza italiana di pieno diritto a termini dei trattati approvati con le leggi 26 ottobre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, ovvero che l'abbia conseguita in base a dichiarazione di opzione presentata anteriormente al 16 dicembre 1921 (data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734);

2° l'atto di nascita del richiedente.

Se trattasi di assegno alla vedova o alla prole del militare, si devono aggiungere:

3° l'atto di nascita del marito;

4° l'atto di matrimonio;

5° l'atto di morte o la prova legale della presunta morte del marito;

6° gli atti di nascita dei figli;

7° un certificato municipale di notorietà rilasciato sulla deposizione di tre testimoni da cui risulti:

a) lo stato della famiglia del defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, con l'indicazione della data di nascita di ogni singola persona, e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

b) se la madre conviva con i figli;

c) se alla data della morte o della scomparsa del militare esistesse legale e definitiva separazione fra i coniugi per colpa della moglie.

Se trattasi di prole orfana anche di madre, deve essere allegato l'atto di morte o la prova legale della presunta morte della madre.

Per i genitori si devono invece aggiungere:

3° l'atto di nascita del militare;

4° l'atto di morte o la prova legale della presunta morte del militare;

5° l'atto di matrimonio dei genitori del medesimo;

6° gli atti di nascita dei figli superstiti;

7° una dichiarazione motivata rilasciata dal sindaco, e da due assessori almeno, da cui risulti che il defunto era l'unico sostegno del richiedente;

8° un certificato municipale di notorietà rilasciato sulla deposizione di tre testimoni comprovante:

a) la situazione della famiglia del richiedente alla data di morte del militare, che comprenda tutti i figli, anche quelli non conviventi coi genitori, e che indichi per ciascun membro la data di nascita, lo stato civile, la professione, il guadagno e se la persona conviva o meno col richiedente;

b) che il militare non lasciò vedova o figli sia legittimi che naturali e, se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in stato vedovile.

Se la richiedente sia la madre del militare defunto, deve essere allegato anche l'atto di morte o la prova legale della presunta morte del marito.

Art. 9.

Il provvedimento di concessione dell'assegno è notificato allo interessato mediante la consegna del relativo libretto di riscossione (certificato d'iscrizione) che deve indicare le condizioni della concessione ed anche i motivi qualora la domanda sia stata accolta soltanto in parte.

Quando sia negata la concessione si consegna all'interessato un estratto autentico del relativo provvedimento.

In ogni caso la consegna si esegue a mezzo degli uffici municipali e degli uffici consolari, secondo che gli interessati risiedano nel territorio del Regno oppure all'estero.

I predetti uffici tengono nota delle singole consegne in appositi registri dai quali deve constare la data di ciascuna di esse, con la firma dell'interessato e con la indicazione dei motivi per i quali la firma non sia stata apposta.

Art. 10.

I militari invalidi di guerra ed i superstiti dei militari morti o dispersi in guerra, i quali abbiano titolo alle concessioni disposte dal R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, e intendano invece conseguire la pensione o gli assegni spettanti a norma delle disposizioni che erano in vigore nella cessata monarchia austro-ungarica alla data dell'armistizio, debbono farne espressa domanda al Ministero del tesoro (ufficio distaccato di Trieste e Trento).

Tale domanda è irricevibile qualora non pervenga entro novanta giorni dell'avvenuta consegna del libretto di riscossione dell'assegno già liquidato a norma del R. decreto-legge suddetto

Art. 11.

Pel pagamento dell'assegno viene trasmesso il ruolo di iscrizione alla Delegazione del tesoro di Trieste, per la Venezia Giulia e per Zara, e a quella di Trento, per la Venezia Tridentina.

La Delegazione del tesoro dispone la cessazione del sussidio provvisorio di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, e provvede al pagamento del nuovo assegno liquidato, a datare dal mese successivo a quello in cui le perviene il ruolo

Il pagamento degli arretrati viene eseguito dopo che a cura della delegazione del tesoro sia stato effettuato il conguaglio con il sussidio provvisorio giá corrisposto posteriormente alla decorrenza del nuovo assegno e con il sussidio di sostentamento il cui importo non fosse stato giá ricuperato.

Eseguiti i predetti conguagli, la Delegazione ne dà notizia all'ufficio distaccato e al Commissariato generale civile per la parte a ciascuno spettante per i necessari riscontri e le eventuali rettifiche.

Se il concessionario dell'assegno risiede in circoscrizione diversa da quella della Delegazione del tesoro a cui è stato trasmesso il ruolo d'iscrizione, questo, con i relativi conteggi per i ricuperi, viene trasmesso alla competente Delegazione del tesoro per il pagamento.

Art. 12.

Il pagamento degli assegni e le successive variazioni sono effettuate secondo le disposizioni da impartirsi alle Delegazioni dal Ministero del tesoro.

Gli assegni di invalidità ed alimentari, nonchè gli aumenti provvisori, sono sottoposti a tutte le ritenute e gravezze fiscali applicabili nel Regno agli assegni corrisposti dallo Stato, a titolo di pensione non riversibile.

Art. 13.

L'aumento provvisorio in aggiunta agli assegni disposti dal R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, viene ripartito fra i diversi compartecipi nella stessa proporzione stabilita per il riparto degli assegni dai successivi articoli 30 e 32.

Art. 14.

In relazione all'esito delle istruttorie e degli accertamenti sanitari, gli uffici distaccati di Trieste e Trento, hanno facoltà di disporre, per mezzo delle locali Delegazioni del tesoro, la sospensione e la riduzione del sussidio provvisorio fino a quando sia stato deciso in merito alla liquidazione dell'assegno di invalidità o alimentare.

Qualora il provvedimento sia negativo, il sussidio provvisorio viene definitivamente soppresso, senza ricupero delle quote pagate.

Art. 15.

Contro i provvedimenti degli uffici distaccati di cui all'art. 6 è ammesso reclamo al ministro del tesoro nel termine di novanta giorni dalla data della notificazione dei provvedimenti stessi a norma dell'art. 9.

Il ministro del tesoro decide sentita una Commissione composta da un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, un rappresentante del Ministero del tesoro, e un rappresentante dell'ufficio centrale per le nuove Provincie.

Contro la decisione del ministro del tesoro non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 16.

Le domande per ottenere gli accertamenti sanitari e la liquidazione degli assegni, i ricorsi, e i relativi documenti sono esenti da bollo.

TITOLO II.

Disposizioni speciali per invalidi

Art. 17.

Gli accertamenti medico-legali per determinare le categorie di invalidità di cui alla tabella *A*, allegata al R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, sono eseguiti da collegi di primo grado composti di tre ufficiali medici, possibilmente in servizio attivo permanente, designati dal Ministero della guerra o della marina, uno dei quali di grado superiore a capitano, ha le funzioni di presidente.

Il presidente incarica uno dei componenti il Collegio delle funzioni di segretario.

Tanto in Trieste quanto in Trento ha sede inoltre una Commissione sanitaria d'appello per la revisione degli accertamenti fatti dai Collegi medici di primo grado.

Ciascuna Commissione è costituita:

a) di tre ufficiali medici pure designati dal Ministero della guerra o della marina dei quali il più elevato in grado ha le funzioni di presidente;

b) di due medici civili, designati dal Ministero del tesoro, sentita, per uno di essi, la locale rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra.

Il presidente incarica uno dei componenti la Commissione delle funzioni di segretario.

Art. 18.

Per le spese e le indennità dei Collegi medici di primo grado e delle Commissioni sanitarie di appello di cui all'articolo precedente, provvedono il Ministero della guerra o della marina e quello del tesoro, analogamente a quanto è stabilit per gli accertamenti medico-legali, relativi ai militari del R. esercito e della R. armata.

Art. 19.

Finchè il Ministero della guerra o della marina e quello del tesoro non abbiano provveduto in conformità delle disposizioni dell'art. 17, i Collegi medici e le Commissioni sanitarie d'appello attualmente incaricati degli accertamenti relativi alla concessione dei sussidi provvisori di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, continuano a funzionare anche per gli atti medico-legali occorrenti alla liquidazione dei nuovi assegni stabiliti dallo stesso decreto-legge.

Art. 20.

Se il Collegio medico di primo grado delibera seduta stante, consegna direttamente all'interessato un estratto del verbale della visita facendone menzione nel verbale stesso.

Se invece delibera in seguito a parere di specialisti o a visita di osservazione disposte in esito alla visita collegiale, trasmette un estratto del verbale definitivo al sindaco del Comune di residenza dall'interessato. Il sindaco ne fa la consegna con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto dandone immediata partecipazione al competente ufficio distaccato.

Nel termine perentorio di quindici giorni successivi a quello della consegna dell'estratto del verbale, l'interessato può far pervenire all'ufficio distaccato del Ministero la domanda di ulteriori accertamenti da parte della Commissione sanitaria d'appello, insieme con gli atti che ritenga utile presentare a sostegno delle proprie deduzioni.

Art. 21.

Le Commissioni sanitarie d'appello si pronunciano, di regola, in base al solo esame degli atti, oppure rimandano questi al Collegio medico, perchè provveda ad altre indagini cliniche, e ove lo ritengano necessario, chiamano a visita diretta gli interessati.

Art. 22.

I Collegi medici e le Commissioni sanitarie d'appello rimettono i verbali degli accertamenti medico legali all'ufficio distaccato del Ministero per i provvedimenti di sua spettanza.

Art. 23.

Allorquando le autorità sanitarie militari non possano pronunciarsi definitivamente sulla gravità delle ferite, lesioni od infermità, o non abbiano elementi sicuri per accertare il carattere permanente delle infermità riscontrate, viene liquidato in via provvisoria un assegno rinnovabile la cui durata non può essere inferiore ad un anno nè superiore a cinque.

Art. 24.

Se allo scadere dell'assegno rinnovabile la infermità sia riconosciuta permanente, si fa luogo alla liquidazione dell'assegno continuativo: altrimenti si concede un nuovo assegno rinnovabile, a seconda del nuovo grado d'inabilità constatata, e per un periodo di tempo che, sommato col primo, non eccede gli otto anni.

Se l'inabilità siasi ridotta in modo da non essere ascrivibile ad alcuna delle categorie stabilite dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, l'assegno è soppresso.

La decorrenza del nuovo assegno ha effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del precedente.

I nuovi accertamenti sanitari possono eseguirsi a domanda dell'interessato od anche d'ufficio entro i sei mesi che precedono la scadenza dell'assegno concesso.

Art. 25.

Gli assegni d'invalidità decorrono:

a) dal 1° ottobre 1921 per i concessionari dei sussidi provvisori di invalidità, liquidati in applicazione del D. L. 13 aprile 1919, n. 563, qualora essi concessionari siano riconosciuti invalidi a norma del presente decreto;

b) dal 1° del mese successivo a quello in cui ha luogo l'accertamento sanitario per coloro che non siano provvisti di sussidio provvisorio.

Art. 26.

Nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia stato concesso l'assegno, l'invalido può chiedere di essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario, presentando apposita domanda all'ufficio competente, nel termine perentorio di 5 anni dalla decorrenza dell'assegno medesimo, e allegandovi un certificato del medico comunale vistato dal sindaco comprovante la verità delle circostanze esposte dall'interessato.

Quando sia stato concesso un assegno rinnovabile, il termine di cinque anni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di cessazione dell'assegno stesso.

L'aumento dell'assegno, in seguito all'accertato aggravamento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fu presentata la domanda.

TITOLO III.

Disposizioni speciali per vedove ed orfani

Art. 27.

La concessione dell'assegno di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, non è ammessa quando risulti che la vedova del militare morto o la moglie dello scomparso era legalmente e definitivamente separata dal marito per colpa propria, e neppure quando il matrimonio sia stato contratto posteriormente al tempo delle ferite, lesioni, o infermità che hanno causata la morte del marito.

Art. 28.

Conseguono l'assegno i figli e le figlie nubili del militare minori di anni 21, che siano orfani anche di madre o la cui madre non si trovi nelle condizioni prescritte per conseguire l'assegno, sempre quando nati da matrimonio contratto anteriormente al tempo delle ferite, lesioni o infermità che hanno causata la morte del genitore.

Conseguono pure l'assegno i figli legittimi e i figli naturali la cui paternità sia stata legalmente accertata, secondo le norme in vigore nella cessata monarchia austro-ungarica, purchè siano nati o concepiti anteriormente al tempo indicato nel comma precedente.

In concorso con la prole legittima o legittimata del militare, figli naturali sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Art. 29.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano ai figli ed alle figlie nubili, ancorchè abbiano superato gli anni 21 quando siano divenuti inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro prima della morte del genitore.

Tale inabilità è determinata dall'esistenza di una infermità ascrivibile alla prima delle categorie indicate nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, e deve essere comprovata nei modi prescritti dagli articoli 17 e 22 del presente decreto.

Art. 30.

Alla vedova che viva separata, per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli del militare, è devoluta una quota dell'assegno pari alla metà di quello stabilito per la vedova sola dalla tabella *C*, allegata al R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734.

Tale quota è ragguagliata a tre quarti anzichè a metà dell'assegno suddetto, quando vi sia un figlio solo.

La restante parte dell'assegno è devoluta ai figli che vi hanno titolo o viene divisa fra loro in parti eguali, salvo quanto è stabilito a favore degli orfani di età inferiore a 14 anni, dal penultimo capoverso della tabella *D* allegata al citato decreto-legge.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per genitori

Art. 31.

L'età del padre richiedente l'assegno si determina calcolando come un anno intero la frazione d'anno eccedente i sei mesi.

Agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, la incapacità a qualsiasi proficuo lavoro del padre non quinquagenario alla data di morte o scomparsa del figlio militare,

deve essere accertata nei modi indicati agli articoli 17 a 22 del presente decreto.

Art. 32.

L'assegno spettante ai genitori del militare i quali vivano separatamente senza che sia intervenuta fra loro legale e definitiva separazione per colpa della moglie, viene diviso fra di essi in parti uguali.

Art. 33.

Ove i genitori del militare siano entrambi viventi all'atto in cui viene liquidato l'assegno, questo, in caso di morte di uno di essi, si devolve al superstite che possegga i requisiti necessari.

TITOLO V.

Disposizioni per la perdita, riduzione, soppressione, cessione, pignoramento e sequestro degli assegni

Art. 34.

L'assegno si perde:

a) dalla vedova del militare o dalla madre di esso che passi ad altre nozze;

b) dalla prole al compimento del ventunesimo anno di età qualora non sia inabile al lavoro a termini dell'art. 29;

c) dalle figlie, anche di età inferiore ai ventun anni, che contraggono matrimonio.

Art. 35.

Non consegue l'assegno o perde il godimento del medesimo chi abbia riportato:

a) condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione e per quelli diretti a turbare la sicurezza dello Stato.

La concessione e il godimento degli assegni restano sospesi durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

L'assegno si ripristina o si concede a decorrere dalla data del decreto di riabilitazione del condannato nei casi contemplati alle lettere a) e b) del 1° comma del presente articolo e dal giorno successivo a quello dell'espiazione della pena nel caso previsto dal 2° comma.

Qualora l'ex-militare sia incorso in una delle condanne suindicate non può farsi veruna concessione a favore dei suoi congiunti, eccettochè si verifichino le condizioni stabilite nel capoverso precedente.

Art. 36.

Quando la vedova od alcuno dei congiunti del militare incorrano in una delle condanne previste dal precedente articolo si provvede al conferimento temporaneo dell'assegno a favore degli altri interessati, nella misura ad essi spettante in caso di riparto, finchè il condannato non riacquisti titolo all'assegno ai sensi del penultimo capoverso dell'articolo medesimo.

Art. 37.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale per una durata superiore ad un anno, esclusi gli arresti, e sempre che la pena stessa non importi la perdita dell'assegno, l'assegno spettante all'ex-militare è soggetto alla ritenuta della metà.

Ma se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie minorenni e nubili o maschi minorenni, l'assegno viene diviso in quattro quote, di cui una viene ritenuta a favore dello Stato, una viene corrisposta al titolare, e due alla moglie e ai figli.

Per conseguire l'assegno alimentare, la moglie ovvero i figli del condannato devono allegare alla relativa domanda i documenti richiesti per la liquidazione dell'assegno e copia della sentenza di condanna.

Si applicano analoghe disposizioni qualora sia condannato un concessionario dell'assegno alimentare.

Art. 38.

Qualora sia condannato alla pena indicata nel precedente articolo uno dei concessionari dell'assegno alimentare che debba essere ripartito fra più interessati, è soggetta alla ritenuta della metà soltanto la quota del condannato

Art. 39.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1734. l'autorizzazione di conservare e trasferire la residenza all'estero, viene accordata con decreto del ministro del tesoro, previo parere del commissario civile distrettuale e del R. console competente.

Art. 40.

Gli assegni continuativi e rinnovabili di invalidità e gli aumenti provvisori di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734. sono ridotti quando risulti che l'infermità è migliorata al punto da poter essere ascritta ad altra categoria della tabella *A*, allegata al decreto stesso; sono invece soppressi, qualora l'infermità non sia più ascrivibile ad alcuna delle dette categorie.

L'Amministrazione può domandare in qualunque tempo, che il titolare dell'assegno sia sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.

Se il titolare rifiuti di sottoporsi a tali accertamenti senza giustificato motivo, viene sospeso il pagamento dell'assegno già concessogli e questo non può essere ripristinato se non quando gli accertamenti stessi possono aver luogo, e in conformità del loro risultato.

Art. 41.

Gli assegni alimentari e gli aumenti provvisori concessi alle vedove o agli orfani sono soppressi quando risulti che i concessionari paghino complessivamente non meno di L. 500 annue d'imposte dirette erariali.

I referati d'imposte hanno l'obbligo di denunziare agli uffici di cui all'art. 6 i concessionari per i quali si verifichi la detta condizione.

Art. 42.

Gli assegni alimentari e gli aumenti provvisori concessi ai genitori vengono soppressi qualora per sopravvenuto mutamento nello stato economico dei concessionari, debbano ritenersi non più sussistenti le condizioni per le quali la concessione era stata disposta.

Art. 43.

Gli uffici distaccati di Trieste e di Trento provvedono alla riduzione e alla soppressione degli assegni di invalidità alimentari, e dei relativi aumenti provvisori, non appena abbiano notizia dei fatti che vi diano luogo.

Qualora occorrano maggiori accertamenti, possono ordinare la sospensione parziale o totale dei pagamenti in via provvisoria.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso reclamo al Ministero del tesoro a norma dell'art. 15.

Art. 44.

La riduzione o la soppressione degli assegni e dei relativi aumenti provvisori nei casi considerati all'art. 7 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1734, e gli articoli 40 a 42 del presente regolamento ha effetto:

a) dalla data di perdita della cittadinanza italiana e del trasferimento di residenza fuori del Regno senza preventiva autorizzazione;

b) dal giorno successivo a quello della visita sanitaria che ha accertato il miglioramento dell'invalido;

c) dalla data della sospensione provvisoria dei pagamenti, salvo che non sia disposto altrimenti col provvedimento definitivo.

Si provvede al ricupero delle somme indebitamente pagate a norma di legge.

Art. 45.

Gli assegni non possono essere ceduti.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi nei seguenti limiti:

1° fino alla concorrenza di un terzo, valutato al netto, per causa di alimenti dovuti per legge;

2° fino alla concorrenza di un quinto valutato come sopra, per somme dovute per imposte e tasse, o per debiti, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato, verso lo Stato, le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza, i Monti di pietà, le Camere di commercio, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio e le Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari, tramviari e marittimi o altri Enti analoghi.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 1 e 2 non può colpire una quota maggiore della metà dell'assegno valutato al netto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 662. Regio decreto 23 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la sede municipale del comune di Civo viene trasferita dalla frazione Santa Croce alla frazione di Serone.

N. 663. Regio decreto 1° maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospizio per l'infanzia abbandonata, con sede nel comune di Ravenna, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 684. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Livorno, a norma del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie edilizie, con giurisdizione sul territorio del circondario

N. 686. Regio decreto 2 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato lo statuto pel conferimento delle borse di studio derivanti dalla donazione del signor Vitaliano Rotellini a favore di studenti della R. Università di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto i quattro decreti Luogotenenziali 8 luglio 1915 con i quali furono concesse le miniere di petrolio denominate Ripi, Le Petrolie, Porrone e Colle Cerasa situate nel comune di Ripi, circondario di Frosinone, provincia di Roma. solidariamente ai signori principe Prospero Colonna e avv. Andrea Chiari;

Visto il decreto 21 marzo 1918 del Commissariato generale per i combustibili nazionali, col quale, salva e impregiudicata ogni decisione sulla decadenza della concessione, furono requisite sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace le suddette quattro miniere;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1921, col quale la suddetta requisizione temporanea viene dichiarata prorogata a norma e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1919, n. 342;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1922, col quale la requisizione di cui sopra viene mantenuta in vigore agli effetti dell'art. 7 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605;

Ritenuto che, dal rapporto 21 luglio 1917 dell'ing. Mario Grossi e dagli accertamenti eseguiti in data 11 marzo 1918 della Commissione tecnica all'uopo nominata, nonchè dai due verbali in data 13 aprile 1918 sullo stato di consistenza, risulta l'inadempienza dei concessionari ai vari obblighi loro imposti dall'atto di concessione e dalle leggi, e più specialmente che le tre miniere di Ripi, Le Petrolie e Porrone furono lasciate per oltre due anni in abbandono e quella di Colle Cerasa non fu esercitata con tutti i mezzi prescritti;

Ritenuto che in conseguenza delle predette inadempienze i concessionari stessi devono dichiararsi decaduti dalle concessioni loro accordate;

Visti gli articoli 8 e 10 del decreto-legge 7 gennaio 1917, n. 35;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605;

DECRETA:

I sigg. principe Prospero Colonna ed avv. Andrea Chiari sono decaduti dalle concessioni delle quattro miniere di petrolio Ripi, Le Petrolie, Porrone e Colle Cerasa, situate in comune di Ripi, circondario di Frosinone, provincia di Roma, accordate solidariamente agli stessi con i quattro decreti Luogotenenziali 8 luglio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per tre domeniche consecutive all'albo della prefettura di Roma, a quello della sottoprefettura di Frosinone e del comune di Ripi, inserto sommariamente nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nonchè notificato ai titolari delle concessioni.

Roma, 27 maggio 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1922, n. 3715/1, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, che ha bandito un concorso per 18 posti di ufficiale nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Venezia;

Ritenuto poi che per l'interpretazione data dal Ministero del lavoro all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, la proporzione del 10 per cento dei posti da assegnarsi agli invalidi suddetti va calcolata non già sul numero dei posti vacanti o messi a concorso, ma bensì sul numero complessivo dei posti esistenti in organico nelle rispettive categorie d'impiego;

Veduto l'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1210, che ha di-

sposto l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo di Venezia, dal quale risulta che i posti di concetto del personale di detta Amministrazione ascendono a 91, per cui in base all'interpretazione dianzi accennata 8 posti dovranno essere conferiti ai liberi concorrenti e 10 agli invalidi e mutilati riconosciuti idonei che siano provvisti dei titoli di studio richiesti e siano in condizioni di disimpegnare le funzioni dell'impiego al quale aspirano;

Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativo all'assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e le istruzioni per l'applicazione della detta legge emanate dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

DETERMINA:

È rettificato l'art. 2 del decreto Ministeriale 16 marzo 1922, n. 3715 che ha bandito un concorso per 18 posti di ufficiale nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Venezia, nel senso che soltanto 8 posti saranno conferiti ai giovani forniti dei titoli di studio prescritti dallo stesso art. 2, mentre gli altri 10 saranno assegnati ad invalidi o mutilati di guerra che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame e posseggano i requisiti richiesti dal citato art. 2 del decreto di bando del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 maggio 1922.

Il ministro
BERTONE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 30 corrente, in Frignano Piccolo, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	175 37	Dinari	—
Londra	86 36	Corone jugoslave	—
Svizzera	368 37	Belgio	162 35
Spagna	303 —	Olanda	—
Berlino	7 03	Pesos oro	—
Vienna	0 19	Pesos carta	—
Praga	37 05	New York	19 20

Oro 370 47.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 12	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	47	—
5 % netto	81 29	—

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 35)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 376 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Barcellona Achille di Franco — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 7 obbligazioni — Ammontare della rendita L. 350 — prestito nazionale 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 634 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Lattes Benvenuto di Raffaele, per conto di Rimonda Teresa — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 2060, consolidato a %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 375 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Barcellona Achille fu Franco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 14 — Ammontare della rendita L. 2500, consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 — Data della ricevuta 28 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Lattes Benevenuto di Raffaele — Titolo del debito pubblico: nominativi n. 5 — Ammontare della rendita L. 367,50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1099 — Data della ricevuta: 11 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Giammartino Giorgio fu Francesco — Titoli del debito pubblico: Assegno provvisorio nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1.74 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1915.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che il buono del tesoro 5 0/0 quinquennale settima emissione n. 189 di L. 3800, è stato erroneamente intestato a Bertolini Umberto di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, mentre doveva invece intestarsi a Bertolini Stefano di Giuseppe, minore, ecc.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 1° giugno 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 38) **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	217687	3000 —	Giunta Raffaele fu *Raffaele*, dom. a Modica (Siracusa)	Giunta Raffaele fu *Giuseppe*, ecc., come contro
3,50 0/0	794006	455 —	*Novara* Eugenio fu *Carlo*, dom. a Torino, con usufrutto a Pavia Antonietta fu Alessandro, vedova di Roggero Giuseppe, dom. a Torino	*Cernusco* Eugenio fu *Paolo*, dom. a Torino, con usufrutto, come contro
»	794021	140 —	*Novara* Ernesta fu *Carlo*, moglie di Brignone Enrico, dom. a Torino, con usufrutto come la precedente	*Cernusco* Ernesta fu *Paolo*, moglie di Brignone Enrico, ecc., come contro
»	794030	105 —	*Novara* Luigi fu *Carlo*, dom. a Torino, con usufrutto come la precedente	*Cernusco* Luigi fu *Paolo*, ecc., come contro
»	794031	140 —	*Novara* Angelo fu *Carlo*, dom. a Torino, con usufrutto come la precedente	*Cernusco* Angelo fu *Paolo*, ecc., come contro
»	794099	140 —	*Novara* Emma fu *Carlo*, moglie di Coalova Augusto, dom. a Torino, con usufrutto come la precedente	*Cernusco* Emma fu *Paolo*, ecc., come contro
3,50 0/0 (1902)	39731	70 —	*Novara* Eugenio fu *Carlo*, dom. a Torino, con usufrutto come la precedente	*Cernusco* Eugenio fu *Paolo*, ecc., come contro
3,50 0/0	573869	140 —	*Mejnero Carolina* di Maurizio, moglie di Giorgis Giovanni, dom. a Peveragno (Cuneo)	*Mejneri Giovanna-Carolina* di Maurizio, ecc. come contro
» » »	719873 719875	224 — 224 —	Giorgis Giorgina fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Mejnero Carolina* di Maurizio, vedova di Giorgis Giovanni, dom. a Cuneo. Quest'ultima rendita con usufrutto vitalizio a *Meinero Carolina* di Maurizio, ved. Giorgis	Giorgis *Giovannina-Giorgina* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Mejneri Giovanna-Carolina* di Maurizio, ved. Giorgis Giovanni, dom. a Cuneo; quest'ultima rendita con usufrutto vitalizio a *Mejneri Giovanna-Carolina* di Maurizio, ved. Giorgis
»	719876	224 —	Giorgis Giuseppina fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Meinero Carolina* di Maurizio, ved. di Giorgis Giovanni, dom. a Cuneo; con usufrutto vitalizio a *Meinero Carolina* di Maurizio, ved. Giorgis	Giorgis Giuseppina fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Mejneri Giovanna-Carolina* di Maurizio, ved. di Giorgis Giovanni, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio a *Mejneri Giovanna-Carolina* di Maurizio, ved. Giorgis

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 maggio 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i seguenti buoni del tesoro, 5 0/0 quinquennale sesta emissione n. 1718 di L. 10.000
n. 1719 di L. 50.000
settima emissione n. 2706 di L. 50.000
n. 2707 di L. 20.000
trienn. decima emissione n. 251 di L. 5600
sono stati erroneamente intestati a *Laurenzana* Giovannella e Loffredo fu Goffredo minori sotto la patria potestà della madre Keen Magda fu Giorgio vedova *Laurenzana* mentre dovevano intestarsi a *Gaetani di Laurenzana* Giovannella e Loffredo fu Goffredo minori sotto la patria potestà della madre Keen Magda fu Giorgio vedova *Gaetani di Laurenzana*.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 23 maggio 1922.

Per il direttore generale.
CIRILLO.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente.*